



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 14 del 03/03/2005

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 23/04/1994 RELATIVA ALLE MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilacinque**, addì **tre** del mese di **marzo** alle ore **17.00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Dr. Luca Laurini** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAURINI Dr. Luca	SI		10	PASSERA Maurizio	SI	
2	TOSCANI Barbara	SI		11	DIONI Michele	SI	
3	BENASSI Sergio	SI		12	DALLEDONNE Pierangelo		SI
4	TESTA Gilberto	SI		13	RAMPONI Emanuela		SI
5	PERACCHI Nara	SI		14	CIPELLI Gianfranco		SI
6	CAMPIOLI Giorgio		SI	15	MICHELAZZI Lamberto	SI	
7	FRATTI Salima	SI		16	CONCARINI Roberto	SI	
8	VIGEVANI Maura	SI		17	GOTTI Afro	SI	
9	TALIGNANI Carla	SI					
PRESENTI: 13 ASSENTI: 4							

Partecipa il Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 23/04/1994 RELATIVA ALLE MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE – PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso :

- che con deliberazione consiliare n. 24 in data 23/04/1994 venivano stabilite, in conformità all'art. 11, secondo comma della legge 28/01/1977, n. 10 e al punto 1.8) della deliberazione del Consiglio Regionale 14/03/1990, n. 3098, le seguenti modalità, in caso di pagamento dilazionato, per il versamento degli oneri di concessione edilizia di cui agli articoli 5, 6 e 10 della legge n. 10/1977 e s.m.i.:

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria :

1° rata	pari al 50% del contributo : deve essere versata entro sessanta giorni dalla data di rilascio della concessione;
2° rata	pari al 25% del contributo : deve essere versata entro 12 mesi dalla data di rilascio della concessione;
3° rata	pari al 25% del contributo : deve essere versata entro 24 mesi dalla data di rilascio della concessione e comunque entro e non oltre la data di ultimazione delle opere;

contributo commisurato al costo di costruzione :

1° rata	pari al 50% del contributo : deve essere versata entro 12 mesi dalla data di rilascio della concessione;
2° rata	pari al 50% del contributo : deve essere versata entro 24 mesi dalla data di rilascio della concessione e comunque entro e non oltre la data di ultimazione delle opere;

- che con deliberazione consiliare n. 46 in data 21/12/1998, in sede di recepimento delle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 849 del 04/03/1998, relativa all'aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione veniva disposto che il 50% della quota degli oneri di urbanizzazione dovuti, anche nel caso di varianti in corso d'opera, a richiesta dell'interessato e solo per un ammontare globale superiore a Euro 2.065,83 (L. 4.000.000), può essere corrisposto in corso d'opera, con le modalità stabilite dalla deliberazione consiliare n. 24/1994;
- che con deliberazione consiliare n. 79 in data 20/12/1999, in sede di recepimento delle disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 1108 del 29/03/1999, con la quale è stata ridefinita la normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione nonché le modalità di determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione, sono state confermate le modalità di versamento del contributo fissate con la deliberazione consiliare n. 24/1994;

Considerato che l'articolo 62 "Cessione di aree per attrezzature e spazi collettivi – Generalità - del R.U.E., come peraltro già previsto dall'art. 21 e 26 delle NTA del vecchio strumento urbanistico (P.R.G.), prevede :

- che negli interventi diretti (nuove costruzioni, demolizioni con ricostruzione, interventi di ampliamento e trasformazione con recupero di volumetria), fatte salve diverse disposizioni contenute nel POC, devono essere realizzate e cedute gratuitamente all'Amministrazione comunale le quantità minime di aree per

parcheggi (Pp) e aree a verde pubblico o attrezzature (VA), secondo quanto stabilito dall'articolo medesimo in funzione delle diverse destinazioni;

- che negli interventi sottoposti a pianificazione attuativa finalizzata a nuove costruzioni, demolizioni con ricostruzioni, ampliamento dell'esistente e in quelle di trasformazione con recupero di volumetria, fatte salve diverse disposizioni contenute nel POC, devono essere realizzate e cedute gratuitamente all'Amministrazione comunale le quantità minime di aree per dotazioni territoriali nel rispetto di quanto indicato nelle NTA in funzione delle diverse destinazioni;

Considerato

- che l'articolo 63 del R.U.E. recante disposizioni in merito alle modalità di cessione delle aree per attrezzature e spazi collettivi, consente la monetizzazione delle aree di cessione nei seguenti casi:
 - a) per gli interventi diretti quanto le aree da cedere Pp e Va sono complessivamente inferiori a 50 mq;
 - b) per gli interventi sottoposti a pianificazione attuativa quando le aree per le urbanizzazioni secondarie sono inferiori a 100 mq;
- che al di sopra delle suddette soglie la monetizzazione è inoltre ammessa nei seguenti casi:
 - a) nei centri storici, nei complessi storico testimoniali e nei tessuti consolidati, qualora sia dimostrata l'impossibilità al reperimento delle aree all'interno del lotto o nelle aree adiacenti;
 - b) in caso di interventi relativi ad attività commerciali non oltre le medie strutture di vendita che prevedano ristrutturazione edilizia o ampliamento inferiore al 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata;
 - c) in caso di formazione di complessi commerciali di vicinato all'interno dei Centri Storici e a condizione che derivino da interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione, recupero, restauro, risanamento e di cambio d'uso;
 - d) in caso di interventi diretti sul patrimonio edilizio in ambiti rurali.
- che è inoltre possibile, a discrezione della Amministrazione Comunale, la monetizzazione delle aree di cessione per la quota relativa alle opere di urbanizzazione secondaria ad esclusione di quelle destinate al Verde pubblico attrezzato e i Parcheggi pubblici. In questo caso la monetizzazione può riguardare una quantità non superiore a 7 mq per abitante teorico.

Considerato che né la deliberazione consiliare n. 24/1994 né le successive modifiche ed integrazioni hanno provveduto a disciplinare le modalità di versamento degli oneri dovuti al Comune in caso di possibilità ovvero di adesione da parte dell'Amministrazione alla richiesta di monetizzazione delle aree a – parcheggio – e delle aree per l'urbanizzazione;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito, provvedendo ad integrare le disposizioni previste dalla deliberazione consiliare n. 24/1994 richiamata in premessa;

Viste :

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 849 del 04/03/1998 "Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione" e s.m.i., recepita con deliberazione consiliare n. 46/1998;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 1108 del 29/03/1999 "Normativa sul

contributo di concessione relativo al costo di costruzione – Determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione” e s.m.i., recepita con la delibera consiliare n. 79/1999;

Vista la legge regionale 25/11/2002, n. 31 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 27, 28, 29 e 30 con cui sono state riformulate le disposizioni relative agli oneri di concessione, ora ridefiniti – contributo di costruzione -;

Visto il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” approvato con D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e più precisamente l’articolo 42 recante disposizioni per il *ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione*;

Considerato che il Responsabile del settore Territorio e Sviluppo Produttivo Geom. Angelo Migliorati, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere : FAVOREVOLE;

Considerato che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Sentita la relazione dell' Assessore all'Urbanistica, Sig. Gilberto Testa, tesa ad illustrare l' argomento di cui all'oggetto, come da verbale di seduta;

Uditi in proposito gli interventi e le osservazioni critiche dei Consiglieri, come da verbale di seduta;

Con voti favorevoli N. 10 (Maggioranza- Assenti i Consiglieri :Campioli e Dalledonne), nessun contrario, astenuti N. 3 (Opposizione : Michelazzi, Concarini, Gotti- Assenti i Consiglieri Ramponi e Cipelli), resi in forma palese, per alzata di mano, ai sensi di legge, da N. 10 (dieci) Consiglieri votanti e 13 (tredici) Consiglieri presenti;

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1. di integrare il punto 1) del dispositivo della deliberazione consiliare n. 24 del 23/04/1994 con la quale sono state fissate le modalità per il versamento degli oneri di concessione edilizia di cui agli articoli 5, 6 e 10 della legge n. 10/1977, ora definiti – contributo di costruzione -, disciplinati dagli articoli 27, 28, 29 e 30 della legge regionale 25/11/2002, n. 31, provvedendo a fissare le seguenti modalità per il pagamento degli oneri dovuti al Comune in caso di monetizzazione delle aree di cui agli articoli 62 e 63 del RUE:
oneri dovuti al Comune in caso di possibilità ovvero di adesione alla richiesta di monetizzazione delle aree di cui agli articoli 62 e 63 del RUE:
 - a) per importi inferiori ad Euro 2.065,83 il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire e/o comunque contestualmente al ritiro del permesso stesso ovvero contestualmente alla stipula della convenzione in caso di interventi urbanistici

preventivi;

- b) per importi superiori ad Euro 2.065,83 il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

1° rata	pari al 50% : deve essere versata entro sessanta giorni dalla data di rilascio del permesso di costruire e/o comunque contestualmente al ritiro del permesso stesso ovvero contestualmente alla stipula della convenzione in caso di interventi urbanistici preventivi;
2° rata	pari al 25% : deve essere versata entro 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire ovvero dalla data di stipula della convenzione per l'attuazione;
3° rata	pari al 25% del contributo : deve essere versata entro 24 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire ovvero dalla data di stipula della convenzione per l'attuazione;

2. di dare atto che, a garanzia del pagamento rateizzato degli oneri dovuti in caso di monetizzazione delle aree di cui agli articoli 62 e 63 dovrà essere presentata ricevuta attestante il pagamento della prima rata, nonché fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia del pagamento delle rate dilazionate;
3. di dare atto che in caso ritardato o omesso pagamento saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 42 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e più precisamente:
 - a) aumento del contributo in misura pari al 10% qualora il versamento venga effettuato nei successivi 120 giorni;
 - b) aumento del contributo in misura pari al 20% quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni;
 - c) aumento del contributo in misura pari al 40% quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi 60 giorni.Decorso il termine di cui alla precedente lettera c) il Comune provvederà alla riscossione coattiva del complessivo credito dovuto nei modi previsti dall'art. 43 del D.P.R. n. 380/2001.
4. di dare atto che in ordine alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area 4 – Territorio e Sviluppo Produttivo – geom. Angelo Migliorati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m.;
5. di dare atto che non è stato acquisito il parere contabile del Responsabile dell'Area 2 - Servizi Finanziari e Tributarî, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e s.m. per mancanza di rilevanza contabile;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, **con voti favorevoli N. 10 (Maggioranza- Assenti i Consiglieri :Campioli e Dalledonne), nessun contrario, astenuti N. 3 (Opposizione : Michelazzi, Concarini, Gotti-Assenti i Consiglieri Ramponi e Cipelli)**, resi in forma palese, per alzata di mano, ai sensi di legge, da **N. 10 (dieci) Consiglieri votanti e 13 (tredici) Consiglieri presenti**,

DELIBERA

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

RENDE NOTO

- di individuare per il presente atto, quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, c.1, L.241/'90, il Geom. Angelo Migliorati.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 14 marzo 2005 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 24/03/2005 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
